Allegato 2

Schema di verbale di accertamento e contestazione

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N°/20xx

(Sezione per l'individuazione delle modalità di accertamento della violazione)

L'anno il giorno del me	se di	alle ore	ci	rca presso	o(nome	
del progetto), i sottoscritti(l'accertamento), in qualità di	nome e cognor (precisare qu	ne dei ıalifica) (<i>soggetti</i> di	che han	no effettuato	
l'accertamento), in qualità di(denominazione ente e str	ruttura di	apparte	nenza),	hanno	verificato	
(circostanziare l'accertamento esegutecnici compiuti che devono essere ci (Sezione di contestazione della viola:	hiaramente richi					
Visto quanto sopra si contesta al TRA	*					
Sig, nato , in Via/Piazza	a	il			residente a in qualità di	
	Domicilia	ato	per	la	carica:	
Con obbligato/i in solido ai sensi del	l'articolo 6 della	legge n.	689/1981			
(se persona fisica)		71			.1	
Sig, nato , in Via/Piazza	a	11			residente a in qualità di	
	Domicilia	ato	per	la	carica:	
(se persona giuridica)						
Ragione socialevia / Piazza				, con	sede legale in	
via / Piazza	, Comu	ine				
l'aver commesso violazione di	i cui all'artic	colo			sanzionato	
dall'articolo per aver (specificare la violazione e la motivazione) con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a \in xxx,xx (euro).						
violazione e la motivazione) con la sa	anzione amminis	trativa pe	ecuniaria	parı a € x	xx,xx (euro).	
Fatta salva la facoltà dell'autore de previste facoltà di tutela, come me procedimento, pari a €, (/ ingiunzione da parte dell'autorità co modalità di versamento di seguito inc	eglio specificato), saranno dovo ompetente, ed il	nelle a ute nel ca	vvertenze aso di en	e <i>a tergo</i> nissione o	o, le spese di di ordinanza -	
Modalità di versamento: conto correnominativo banca /agenzia - coorde nella causale la denominazione della di procedimento".	inate bancarie ((IBAN),	specificando	

Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza – ingiunzione da parte dell'autorità competente.

- La suddetta violazione è stata contestata al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo (servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC) in quanto sono stati necessari ulteriori accertamenti amministrativi.
- La suddetta violazione è contestata al trasgressore agli esiti del verbale di accertamento e viene notificata a mezzo......(servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC).
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto si provvede alla notifica per mezzo del (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo del (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC)

Il trattamento dei dati personali raccolti nel presente verbale avviene nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Luogo, li	I Verbalizzanti			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(soggetti accertatori)			
Allegati: (eventuali)				
	seguono avvertenze a tergo			
AVVERTENZE				
In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso				
ai documenti, si informa che il responsabile del pi	rocedimento è il sig.			
in qualità di	(inserire indicazioni)			
Ai sensi della norma violata	(identificare			
l'omissione), il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxx,xx a €				
XXXX,XX.	· ·			

E' facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981, di inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dall'Autorità competente - ufficio - indirizzo), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso l'Autorità competente provvederà all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l'importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

	RELAZIONE DI	NOTIFICA
I sottoscritti soggetti	accertatori	
		del (ente e struttura di appartenenza),
eseguono la notifica a mezzo di _		
all'interessato Sig.	alle ore	del
I soggetti accertatori		Il trasgressore/ obbligato in solido
		piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso postale diidentificato dal timbro in calce.
Tramite ufficiale giudiziario		(riportare riferimento)
Tramite PEC all'indirizzo		
		rivere il verbale, mediante verbalizzazione del vizio postale, o mediante ufficiale giudiziario, o
Data,	_	I soggetti accertatori
		 -

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Omissis).»

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329,
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 S.O. n. 96:
- «Art. 29 (Sistema sanzionatorio). 1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.
- 2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'art. 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'art. 27 o di cui all'art. 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

